

Nelle cause riunite proposte dalle ditte

**Milchwerke Heinz Wöhrmann & Sohn KG,**

con sede in Wesel/Rhein (causa 31-62),

**Alfons Lütticke GmbH,**

con sede in Germinghausen, Westfalia (causa 33-62),

rappresentate dagli avvocati Fritz Modest, Artur Heemann, Renate Menssen, Jürgen Gündisch, Heinz Binder, tutti del Foro di Amburgo, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'usciera Félicien Jansen, rue Aldringer 21,

*ricorrenti,*

contro

**la Commissione della Comunità Economica Europea,**

*convenuta,*

rappresentata dal Dott. Hubert Ehring, consulente giuridico degli Esecutivi europei, in qualità di agente, assistito dal Prof. Ernst Steindorff, dell'Università di Tubinga, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz, 2

cause aventi entrambe per oggetto

l'annullamento o la dichiarazione di inapplicabilità

a) dell'articolo 3 della decisione della Commissione della Comunità Economica Europea, in data 15 marzo 1961, relativa

alla fissazione di una tassa di compensazione sulle importazioni di latte intero in polvere nella Repubblica federale di Germania in applicazione dell'articolo 46 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 26, del 13 aprile 1962, pag. 595);

b) della decisione della Commissione, in data 13 dicembre 1961, che proroga la decisione del 15 marzo 1961 testè menzionata (G.U. delle Comunità Europee n. 7, del 27 gennaio 1962, pag. 137).

## LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente*,

L. Delvaux e R. Rossi, *Presidenti di sezione*,

O. Riese, Ch. L. Hammes (*relatore*), A. Trabucchi e R. Lecourt,  
*giudici*,

*Avvocato generale* : K. Roemer,

*Cancelliere* : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## S E N T E N Z A

### I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1. Il 14 dicembre 1960, il Governo della Repubblica federale di Germania chiedeva alla Commissione della Comunità Economica Europea di fissare, a norma dell'articolo 46 del Trattato, una tassa

di compensazione sulle importazioni nel suo territorio di polvere di latte intero proveniente da altri Stati membri.

2. Il 15 marzo 1961, la Commissione adottava la decisione « relativa alla fissazione di una tassa di compensazione sulle importazioni di latte intero in polvere nella Repubblica federale di Germania, in applicazione dell'articolo 46 ».

Questa decisione veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, n. 26, del 13 aprile 1961, a pag. 595 e seguenti.

3. Detta decisione che, ai sensi del suo articolo 5, era destinata ad avere vigore fino al 31 dicembre 1961, veniva prorogata al 31 dicembre 1962 con decisione della Commissione in data 13 dicembre 1961 (G.U. delle Comunità Europee n. 7, del 27 gennaio 1962, pagg. 137-138).

4. Di conseguenza il Governo della Repubblica federale di Germania, con le ordinanze di modifica della tariffa doganale n. 9 per il 1961 e n. 2 per il 1962, fissava, in conformità al paragrafo 21, 2° comma, n. 4, e 5° comma, della legge doganale 14 giugno 1961, il dazio di compensazione per l'importazione di polvere di latte intero proveniente dal Belgio, dalla Francia e dai Paesi Bassi.

5. In base a tali disposizioni, l'ufficio doganale di Amburgo-Kehrwieder, con atti di imposizione in data 3 e, rispettivamente, 12 settembre 1962, ingiungeva alle ricorrenti di pagare, a titolo di dazio di compensazione sul latte intero in polvere da esse importato 247.700 DM. e, rispettivamente, 2.451,20 DM.

6. Le due ricorrenti facevano opposizione contro tali provvedimenti, con atti del 5 e, rispettivamente, del 28 settembre 1962. Esse davano con ciò inizio al procedimento previsto dai paragrafi 228 e seguenti della Reichsabgabenordnung 22 maggio 1931, tuttora pendente.

7. Le due ricorrenti impugnavano inoltre davanti alla Corte, con atti del 4 e, rispettivamente, del 9 ottobre 1962, le decisioni della Commissione in data 15 marzo e 13 dicembre 1961.

In questi ricorsi si chiede l'annullamento o la disapplicazione dell'articolo 3 del « regolamento denominato decisione » in data 15 marzo e del « regolamento denominato decisione » in data 13 dicembre 1961, e la condanna della Commissione alle spese del giudizio.

8. In via preliminare la Corte, con ordinanze del 30 ottobre 1962, ha stabilito di esaminare d'ufficio, a norma dell'articolo 92 del Regolamento di procedura, la ricevibilità dei ricorsi ed ha fissato a tal fine l'udienza per la discussione orale.

9. Questa, vertente unicamente sulla ricevibilità dei due ricorsi, si è svolta davanti alla Corte il 14 novembre 1962. Nella stessa udienza la Corte, sull'accordo delle parti e sentito l'avvocato generale, ha disposto di riunire le due cause e di pronunciarsi sulla loro ricevibilità con un unico provvedimento.

Dopo le deduzioni orali delle parti, l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni ed ha chiesto alla Corte di dichiarare irricevibili i ricorsi.

## II — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti, per quanto riguarda la ricevibilità dei ricorsi, si possono così riassumere :

### A — RICEVIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 184 DEL TRATTATO

Nell'atto introduttivo, le *ricorrenti* dichiarano di basare la loro azione unicamente sull'articolo 184 del Trattato il quale consente di far valere l'inapplicabilità dei regolamenti del Consiglio e della Commissione nell'eventualità di una controversia che li « metta in causa ».

Per dimostrare che *in casu* sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità poste da detto articolo, esse assumono

1° che nella specie si tratta di regolamenti,

2° che, a norma dell'articolo 184, è sufficiente che l'inapplicabilità dei regolamenti sia fatta valere davanti ad un organo giurisdizionale, anche nazionale.

1. *Quanto alla competenza che deriva dalla natura dei provvedimenti impugnati*

a) Le *ricorrenti* assumono che gli impugnati provvedimenti della Commissione, in considerazione della loro portata generale, sono in realtà dei regolamenti ai sensi dell'articolo 184.

Detti provvedimenti non si limiterebbero infatti a regolare i rapporti giuridici intercorrenti fra la Comunità e gli Stati membri destinatari, bensì creerebbero diritti ed obblighi per tutte le persone fisiche e giuridiche che importano nella Repubblica federale di Germania polvere di latte intero proveniente dalla Francia, dal Belgio e dai Paesi Bassi.

Posto che non attribuiscono diritti, nè impongono obblighi, per un caso concreto o per un gruppo di casi concreti, i provvedimenti impugnati non sarebbero quindi atti amministrativi individuali, nè decisioni riguardanti direttamente e individualmente una persona determinata.

I regolamenti sarebbero appunto dei provvedimenti che creano, in via generale e normativa, diritti ed obblighi in capo agli Stati membri e che vincolano, in astratto, tutti gli individui sui quali incida la disciplina ch'essi introducono. Essi si contrapporrebbero in ciò agli atti individuali, i quali si concretano in decisioni riguardanti direttamente ed individualmente solo i loro destinatari.

b) A mò di esempio, le *ricorrenti* osservano poi che le norme che hanno introdotto gradualmente un'organizzazione comune dei mercati in determinati settori agricoli — la quale implica del pari un regime di prelievi da applicarsi agli scambi fra Stati membri — sono state stabilite mediante regolamenti. Ora, nemmeno questi regolamenti sarebbero automaticamente e immediatamente applicabili in ciascun paese membro.

c) Le ricorrenti sostengono infine che l'articolo 46, 1° comma, del Trattato prescrive che la tassa di compensazione sia applicata da *tutti* gli Stati membri, liberi restando questi di fissarne l'aliquota a zero; i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 46 hanno perciò portata generale e costituiscono sostanzialmente dei regolamenti.

La *convenuta* oppone che i provvedimenti impugnati sono senza dubbio delle decisioni ai sensi dell'articolo 189, 2° comma del Trattato, non già dei regolamenti.

I regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Ora, i provvedimenti impugnati sarebbero obbligatori, non già *in*, bensì *per* gli Stati membri; essi non sarebbero direttamente applicabili negli Stati stessi, giacchè autorizzerebbero ed obbligherebbero soltanto questi, non già i loro amministrati.

Le decisioni impugnate avrebbero leso le ricorrenti solo in seguito alla modifica della tariffa doganale germanica.

## 2. Quanto alla competenza della Corte

a) Le *ricorrenti* assumono che pure la seconda condizione di ricevibilità posta dall'articolo 184 è soddisfatta.

Una controversia giudiziaria nella quale sono messi in causa dei regolamenti della Commissione sarebbe infatti pendente davanti ad un giudice tedesco.

L'articolo 184 non preciserebbe davanti a chi debba essere pendente la controversia; l'effettiva esistenza di una controversia sarebbe sufficiente a legittimare una delle parti a far valere, davanti alla Corte, l'inapplicabilità del regolamento.

La *convenuta* ribatte che il tenore stesso dell'articolo 184 legittima una delle parti a far valere l'inapplicabilità di un regolamento unicamente in via incidentale, in pendenza di una causa introdotta presso la Corte di Giustizia delle Comunità, ma non dà adito ad un'azione autonoma davanti alla Corte, in pendenza di una lite davanti ad un giudice nazionale.

La tesi delle ricorrenti obbligherebbe la Corte di Giustizia a stabilire se la controversia pendente davanti al giudice nazionale metta effettivamente in causa un regolamento, mentre ciò le sarebbe vietato dall'articolo 164, a termini del quale la Corte è competente unicamente in materia di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario.

b) La *convenuta* sostiene infine che, a questo proposito, la Corte può essere adita esclusivamente in via pregiudiziale, a norma dell'articolo 177.

Le *ricorrenti* ribattono a questo assunto che l'articolo 177 non garantisce loro la tutela giurisdizionale cui esse hanno diritto. Solo l'articolo 184, consentendo alle parti stesse di adire la Corte, garantirebbe loro tale tutela in quanto non porrebbe i limiti che l'articolo 173 pone all'azione d'annullamento autonoma.

La *convenuta* replica che le ricorrenti, perseguendo mediante l'articolo 184 uno scopo che il Trattato consente loro di conseguire unicamente mercè l'articolo 173, tentano di eludere una delle norme fondamentali del Trattato.

#### B — RICEVIBILITÀ TRATTA DALL'ARTICOLO 173 DEL TRATTATO

Nella discussione orale le *ricorrenti* si sono richiamate, in subordine, all'articolo 173, 2° comma del Trattato.

Esse sostengono che i provvedimenti impugnati, qualora non dovessero essere considerati dei regolamenti, avrebbero natura di decisioni che le riguardano direttamente e individualmente.

Il termine di due mesi stabilito dall'articolo 173, 3° comma, per l'impugnazione delle decisioni decorrerebbe, a loro avviso, soltanto dal giorno in cui sia divenuto manifesto che le decisioni riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti.

La data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità, ovvero nel Bundesgesetzblatt, sarebbe del tutto irrilevante; si dovrebbe avere riguardo unicamente al giorno in cui la tassa di compensazione è divenuta operante nei confronti delle ricorrenti, essendosi concretata nell'atto d'imposizione.

La *convenuta* si rimette al prudente apprezzamento della Corte circa l'ammissibilità di questa modifica del fondamento giuridico della domanda delle ricorrenti.

Essa sostiene che i ricorsi sono comunque irricevibili per il semplice fatto di non essere stati proposti entro il termine perentorio stabilito dall'articolo 173, 3° comma.

I ricorsi sarebbero tardivamente proposti, sia che si prenda come termine *a quo* la pubblicazione delle decisioni impugnate nella Gazzetta Ufficiale, sia che si voglia aver riguardo al giorno in cui le ricorrenti ne hanno avuto conoscenza, vale a dire, al più tardi, il giorno in cui sono state pubblicate le ordinanze di modifica della tariffa doganale tedesca.

## IN DIRITTO

La regolarità formale degli atti introduttivi non è stata contestata nè dà luogo a rilievi d'ufficio.

Le ricorrenti basano la loro azione sull'articolo 184 del Trattato C.E.E., dal quale deducono, per quanto ha tratto alla competenza della Corte, il diritto di agire onde far dichiarare nulli o inapplicabili l'articolo 3 della decisione della Commissione in data 15 marzo 1961 come pure la decisione della Commissione in data 13 dicembre 1961.

Prima di stabilire se i provvedimenti impugnati abbiano natura di decisioni ovvero di regolamenti, appare opportuno appurare se l'articolo 184 attribuisce alla Corte il potere di dichiarare inapplicabile un regolamento qualora tale inapplicabilità sia fatta valere, come nella specie, davanti al giudice nazionale.

Anche dopo decorso il termine d'impugnazione stabilito dall'articolo 173, 3° comma, l'articolo 184 del Trattato consente a ciascuna parte, nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento, di farne valere davanti alla Corte l'inapplicabilità e di dedurre all'uopo i motivi previsti dall'articolo 173, 1° comma.



Dal fatto che l'articolo 184 non specifica davanti a quale organo giurisdizionale debba essere pendente la controversia nella quale è stato messo in causa il regolamento, le ricorrenti inducono che l'inapplicabilità del regolamento stesso possa essere in ogni caso fatta valere davanti alla Corte. Si tratterebbe di un'impugnazione concorrente con quella prevista dall'articolo 173.

La Corte rileva che non è tuttavia questa la portata dell'articolo 184 del Trattato, il tenore e la struttura del quale manifestano ch'esso contempla la disapplicazione di un regolamento, in via incidentale e con effetti limitati, unicamente nel giudizio instaurato davanti alla stessa Corte in virtù di un'altra disposizione del Trattato. In specie dal richiamo al termine di cui all'articolo 173 emerge ch'esso è applicabile solo nel procedimento davanti alla Corte di Giustizia e che non è dato di valersene per eludere il termine in detto articolo stabilito. L'articolo 184 ha quindi l'unico scopo di tutelare gli amministrati contro l'applicazione di un regolamento illegittimo, senza porre per questo in discussione lo stesso regolamento, non più impugnabile per decorrenza del termine di cui all'articolo 173.

La Corte ritiene opportuno porre in evidenza come la competenza rispettiva della Corte di Giustizia e dei giudici nazionali sia chiaramente delimitata dal Trattato; tanto l'articolo 177 del Trattato, quanto l'articolo 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte C.E.E. stabiliscono infatti che spetta al giudice nazionale sospendere il procedimento e adire la Corte, mentre se, in un giudizio pendente davanti al giudice nazionale, le parti potessero chiedere direttamente alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale, ciò significherebbe che esse potrebbero costringere detto giudice a sospendere il giudizio fino a che la Corte non si sia pronunciata. Nè il Trattato, nè il Protocollo provvedono però una siffatta limitazione dei poteri del giudice nazionale.

Se l'articolo 184 non offre quindi alla Corte una base sufficiente per consentirle di definire la controversia allo stato degli atti, l'articolo 177 può per contro metterla in grado di statuire qualora il giudice nazionale dovesse adirla, in conformità a detto articolo, in occasione di un giudizio davanti ad esso instaurato.

Dalle considerazioni che precedono discende che la Corte deve dichiararsi incompetente a conoscere dei presenti ricorsi, sia per quanto riguarda la domanda di annullamento, sia per quanto concerne la disapplicazione dei provvedimenti impugnati.

Diviene così superflua ogni pronuncia relativamente alla competenza della Corte con riguardo all'esatta natura dei provvedimenti della Commissione impugnati dalle ricorrenti.

Nel corso della discussione orale le ricorrenti hanno invocato, in subordine, l'articolo 173 quale fondamento della loro azione.

A questo proposito, non appare necessario esaminare l'ammissibilità di questa modifica del fondamento giuridico delle domande, nè la questione se, in conformità all'articolo 173, 2° comma, del Trattato, i provvedimenti impugnati siano delle decisioni posto che i ricorsi sono stati proposti dopo scaduto il termine fissato dall'articolo 173, 3° comma.

Quale estremo termine *a quo* va infatti considerata la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica federale di Germania della 9ª ordinanza di modifica della tariffa doganale tedesca del 1961, cioè il 10 luglio 1961, ovvero della 2ª ordinanza di modifica della tariffa doganale tedesca del 1962, cioè il 30 dicembre 1961. Le ricorrenti hanno avuto conoscenza dei provvedimenti che hanno impugnato certamente entro tale data; i ricorsi depositati il 4 e, rispettivamente, il 9 ottobre 1962, sono quindi stati proposti tardivamente agli effetti dell'articolo 173.

Da quanto precede risulta pertanto che entrambi i ricorsi sono irricevibili.

### Le spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del Regolamento di procedura, la parte soccombente va condannata alle spese; i ricorsi essendo dichiarati irricevibili, le spese vanno poste a carico delle ricorrenti.

Letti gli atti di causa,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le parti nelle difese orali,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visti gli articoli 46, 164, 173, 177, 184 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea,

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

## LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,  
dichiara e statuisce :

- 1. I ricorsi sono respinti perchè irricevibili.**
- 2. Le spese del giudizio sono poste a carico delle ricorrenti.**

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 14 dicembre 1962.

DONNER	DELVAUX	ROSSI	
RIESE	HAMMES	TRABUCCHI	LECOURT

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 14 dicembre 1962.

*Il Cancelliere :*  
A. VAN HOUTTE

*Per il Presidente della Corte*  
L. DELVAUX  
Presidente di sezione